



# *Associazione Nazionale della Polizia di Stato*

## *Presidenza Nazionale*

### **STATUTO PER I GRUPPI DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.P.S.**

#### **TITOLO I**

##### **Art. 1 Costituzione**

1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "**O.D.V. - Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato – MILANO**", Ente del Terzo Settore costituita ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, successivamente definita "ODV", a seguito di delibera del Consiglio di Sezione di MILANO nr.----- del 22/11/2017 e successiva ratifica del Consiglio Nazionale A.N.P.S. del 05/04/2018.
2. La ODV si configura come organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro neppure indiretto, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operante in armonia con il dettato del D.Lgs. n.117/2017 "*Codice del Terzo Settore*", del dispositivo normative riguardante l'organizzazione del Sistema Nazionale di Protezione Civile e della normativa regionale concorrente attuativa ed integrativa di tali norme nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.
3. La ODV, la quale mantiene piena autonomia operative e gestionale, aderisce all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (successivamente definita A.N.P.S.), Associazione riconosciuta ed eretta Ente Morale nel 1970, con DPR n. 820, e potrà adottarne il marchio sociale e la denominazione, in forza di una specifica concessione rilasciata con apposite deliberazione dall'Ufficio per il Coordinamento dei Servizi di Volontariato dell'A.N.P.S. (CO.S.VOL.). Lo stesso CO.S.VOL. monitora costantemente l'aderenza delle attività dell'ODV con i principi generali dell'A.N.P.S., deliberando la revoca del logo e denominazione in caso di violazione. Gli aderenti alla ODV sono soci A.N.P.S. nella Sezione di appartenenza, operando nel territorio della stessa.

##### **Art. 2 Sede**

1. La sede legale della ODV è fissata in Milano Via Umberto Cagni, civ. 21, e potrà essere trasferita in altra sede, nell'ambito del medesimo comune, con deliberazione dell'Assemblea degli associati. Il trasferimento della sede non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'ODV può altresì dotarsi, qualora ritenuto utile al perseguimento degli scopi sociali, di uno o più nuclei in sedi operative nel territorio dove si svolgono le attività generali.

##### **Art. 3 Durata**

La durata dell'ODV. è illimitata.

#### **TITOLO II**

##### **Art.4 Oggetto Sociale**

1. La ODV opera in armonia con i principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.



# *Associazione Nazionale della Polizia di Stato*

## *Presidenza Nazionale*

2. La ODV è apolitica ed apolitica e - per il perseguimento dell'oggetto sociale - fonda la propria azione sull'operosità di cittadini volontari ad essa associati che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie dell'azione stessa; in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017 sono attività di interesse della ODV:

### **finalità prevalente**

- f) le attività di **protezione civile**, sia di tipo strutturale che non strutturale; in particolare quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione, alla gestione e al superamento delle emergenze ed alla formazione degli operatori;

### **altre finalità**

- g) la **promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali**; rivolgendosi particolarmente al superamento dell'emarginazione, attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
- h) gli interventi finalizzati alla **valorizzazione**, alla **salvaguardia** e al **miglioramento** delle condizioni dell'**ambiente**, del **paesaggio**, della **natura** e delle **città**;
- i) la promozione, valorizzazione e diffusione della **cultura** e del **patrimonio storico ed artistico**, nonché della pratica del volontariato;
- j) la promozione della cultura della legalità, dell'educazione civica, dell'istruzione e della formazione professionale anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e delle leggi regionali.

## **TITOLO III**

### **Art. 5 Associati e Volontari**

1. Sono associati di diritto, i soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione della ODV.
2. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 comma 1 del D.Lgs 117/2017
3. Alla ODV possono altresì aderire in qualità di associati, i cittadini di ambo i sessi che:
  - condividano in modo espresso gli scopi sociali della ODV;
  - siano mossi da spirito di solidarietà e gratuità;
  - siano disponibili a partecipare con continuità, passione ed impegno all'oggetto sociale per contribuire a migliorare la vita dei cittadini e della comunità.
4. L'ammissione alla ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
5. In caso di rigetto sono fatte salve le garanzie previste dall'art. 23, comma 2 e 3 del D.Lgs. n.117/2017.
6. Gli associati, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, possono partecipare alle attività generali della ODV in qualità di volontari, agendo per propria libera scelta, a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed



# Associazione Nazionale della Polizia di Stato

## Presidenza Nazionale

esclusivamente per fini di solidarietà e responsabilmente, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in piena armonia con quanto prescritto dal D.Lgs. n.117/2017.

7. I volontari che operano in modo non occasionale per la ODV sono iscritti nell'apposito registro previsto dal D.Lgs. n.117/2017.
8. In nessun caso la qualità di volontario può essere interpretata o riconosciuta come una qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo o come altra forma di attività retribuita o di contenuto patrimoniale effettuata al servizio della ODV.
9. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di attività, ivi compreso il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., il volontario non si trova in alcuna forma o rapporto di subordinazione o di gerarchia nei confronti della ODV, del suo legale rappresentante o di qualunque altra figura o ruolo in essa istituiti. Il volontario pertanto rimane pienamente responsabile per gli effetti delle sue azioni od omissioni nei confronti propri e dei terzi. La ODV ed i suoi rappresentanti conservano infatti un mero ruolo organizzativo e di coordinamento degli operatori volontari nel corso delle attività. Conformemente alle proprie capacità e condizioni, anche fisiche e sanitarie; nonché alle proprie formazione, informazione, addestramento, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, il volontario può consapevolmente ed autonomamente decidere se svolgere o meno una o più attività richieste dall'intervento in atto.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della D.Lgs. n.117/2017, il volontario non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dagli eventuali beneficiari delle attività rese. Al volontario aderente potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di 10 euro giornaliero o 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo abbia preventivamente deliberato sulle tipologie di spese e le attività per le quali sia ammissibile questa modalità di rimborso.
11. I volontari sono assicurati contro gli eventuali infortuni e malattie connesse con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Assicurazione è stipulata dalla ODV nei modi e con i meccanismi assicurativi, anche semplificati, fissati dalla legge.

### Art. 6 Uniforme

1. Nello svolgimento delle attività sociali, i volontari utilizzano l'uniforme realizzata, di massima, secondo le indicazioni di cui **all'allegato A** del presente Statuto.

### Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese della ODV. Il contributo annuale a carico degli aderenti (quota sociale) non ha carattere patrimoniale ed è fissato annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. Gli associati mantengono la propria qualità solo se in regola con il versamento della quota annuale associativa, coincidente con l'anno solare, non frazionabile, né rimborsabile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualifica di associato in corso d'anno.
2. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.



# *Associazione Nazionale della Polizia di Stato*

## *Presidenza Nazionale*

3. L'ammissione alla ODV non può essere effettuata anche per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.
4. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, per eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
5. Gli associati hanno altresì il diritto:
  - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
  - all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
  - di conoscere i programmi con i quali l'ODV intende attuare gli scopi sociali;
  - di partecipare alle attività promosse dall'ODV;
  - di accedere ai documenti e agli atti dell'ODV;
  - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
6. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi della ODV e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

### **Art. 8 Perdita della qualità di associato**

1. La qualità di associato si perde per:
  - Decesso;
  - Dimissioni: ogni associato può recedere dalla ODV in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
  - Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
  - Esclusione: la qualità di associato si perde, inoltre, nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine e prestigio della ODV e dell'A.N.P.S. a cui essa aderisce, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione comunicato all'interessato mediante un invio di tipo tracciato (brevi manu, posta raccomandata o p.e.c.), lo stesso potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

### **Art. 9. Rapporti con gli Enti Pubblici e le Istituzioni**

1. In armonia con l'art.55 del D.Lgs. n.117/2017, la ODV può offrire i propri servizi ad Enti Pubblici ed Istituzioni al fine di coadiuvare gli stessi nell'esercizio delle funzioni proprie di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività della ODV; anche



# *Associazione Nazionale della Polizia di Stato*

## *Presidenza Nazionale*

attraverso forme di co-programmazione eco-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241.

2. Le forme di collaborazione di cui al precedente comma 1, sono fissate in apposite convenzioni finalizzate, redatte nelle forme previste dalla legge.

### **Art. 10. Rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato**

1. La ODV mantiene i rapporti con l'A.N.P.S. attraverso il CO.S.VOL..
2. La natura e i termini della collaborazione con l'A.N.P.S. e della concessione del marchio e della denominazione sono oggetto di un apposito atto scritto e approvato dall'Assemblea degli Associati.
3. Tale concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'A.N.P.S. come previsto al comma 3 dell'art. 1 del presente Statuto. In tal caso la ODV sarà obbligata a:
  - modificare il presente statuto eliminando ogni riferimento all'A.N.P.S. e al suo marchio;
  - eliminare sui materiali e sui mezzi, di sua proprietà, il marchio e la denominazione.

## **TITOLO IV**

### **Art. 11 Organi del G.V.P.C.**

1. Sono organi permanenti della ODV:
  - a) l'Assemblea degli Associati;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente dell'ODV;
  - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Può inoltre essere costituito il seguente organo di controllo e garanzia:
  - a) Il Collegio dei Proviriviri.
3. Gli organi sociali e il collegio di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati, ma cessano in ogni caso con il termine del mandato del Presidente.
4. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; per i titolari è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

### **Art. 12 Convocazione dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i 30 giorni successivi.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso notificato tramite un sistema tracciabile (*brevi manu*, posta raccomandata, pec o email con ricevuta di ritorno), da inviarsi



# *Associazione Nazionale della Polizia di Stato*

## *Presidenza Nazionale*

almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'o.d.g. da trattare. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.24 del D.Lgs. n.117/2017, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'intervento all'assemblea, se stabilito nell'atto di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero di espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

### **Art. 13 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante della ODV.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, che risultino iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati. Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto di voto.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della ODV;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) delibera eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi della stessa ODV;
- g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della ODV;
4. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

### **Art. 14 Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio rappresentante che la presiede.
2. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.



# Associazione Nazionale della Polizia di Stato

## Presidenza Nazionale

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. L'eventuale scioglimento della ODV e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La devoluzione del patrimonio residuo in ogni caso è agita nel rispetto e con le modalità del D.Lgs. n.117/2017.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

### **Art. 15 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della ODV.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati; ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e/o Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'ODV, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto, debitamente documentate.

### **Art. 16 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno i 2/3 dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso notificato tramite un sistema tracciabile (*brevi manu*, posta raccomandata, p.e.c. o e-mail con ricevuta di ritorno), da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della ODV o in casi di sua assenza, o suo impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.



# *Associazione Nazionale della Polizia di Stato*

## *Presidenza Nazionale*

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento dell'oggetto sociale.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  - c) amministrare le risorse economiche dell'ODV ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) indire adunanze, convegni, ecc.;
  - f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della ODV;
  - g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati, secondo quanto previsto dall'art. 7;
  - h) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'ODV oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
  - i) istituire nuclei specializzati, in settori specifici, nominando i relativi responsabili con potere di revoca.

### **Art. 18 Il Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante legale della ODV di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Al Presidente in particolare compete:
  - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della ODV ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali operando sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da Enti, persone fisiche e giuridiche, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
  - c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio stesso.



# *Associazione Nazionale della Polizia di Stato*

## *Presidenza Nazionale*

4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

### **Art. 19 Il Segretario ed il Tesoriere**

Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

1. Al Segretario compete:
  - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) la redazione e corretta compilazione del libro degli associati, del registro dei volontari, dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi sociali (Assemblea e Consiglio Direttivo).
2. Al Tesoriere spetta il compito di:
  - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
  - b) predisporre il bilancio dell'ODV.

### **Art. 20 Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee alla ODV avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
3. Ai Revisori spetta:
  - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della ODV;
  - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento della ODV in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui la ODV è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
  - c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio Direttivo, da presentare all'Assemblea.

## **TITOLO VI**

### **Art. 21 Risorse economiche**

1. La ODV può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento da fonti diverse, quali ad esempio le quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da eventuali attività diverse dalle attività di interesse generale oggetto dello scopo sociale.



# *Associazione Nazionale della Polizia di Stato*

## *Presidenza Nazionale*

2. Può altresì ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 4, comma 3°.

### **Art. 22 Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 30 aprile, il Consiglio Direttivo valida il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere, e l'eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati. Dal bilancio, da redigersi nei termini previsti dalla legge, devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi del G.V.P.C..

## **TITOLO VII**

### **Art. 23 Scioglimento**

1. Lo scioglimento della ODV è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento della ODV tutte le risorse, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devolute ad altri Gruppi di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato presenti su tutto il territorio nazionale o ad organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.117/2017.

### **Art. 24**

#### **Collegio arbitrale**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli Organi e gli aderenti ovvero tra gli aderenti, la stessa deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Probiviri dell'A.N.P.S. in funzione di collegio arbitrale.

### **Art. 25**

#### **Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.